

| | | |
|--|--|--|
| | <h2 style="text-align: center;">Istituto Comprensivo Statale di Poppi</h2> | |
| | <p style="text-align: center;">Via Colle Ascensione n°3 - 52014 POPPI (AR) TEL. 0575 529028 - FAX 529068 CF: 94004060516 - COD. MIUR: ARIC83000R – COD. UNIVOCO: UFDY5W EMAIL: aric83000r@istruzione.it aric83000r@pec.istruzione.it SITO: http://www.poppiscuola.edu.it</p> | |

PREMESSO CHE con il presente Regolamento si intende disciplinare lo svolgimento delle riunioni collegiali in modalità telematica, quando non è possibile svolgerle in presenza;

PREMESSO CHE per seduta o riunione telematica si intende la seduta effettuata utilizzando l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall'Istituto Comprensivo anche avvalendosi di altre tecnologie telematiche (quali il collegamento telefonico) e/o informatiche;

PREMESSO CHE qualora la convocazione della riunione dell'organo collegiale prevedesse la modalità in presenza, è possibile, per motivate condizioni individuali, ricorrere alla modalità di partecipazione telematica, si elabora il seguente

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento in via telematica (d'ora in poi "a distanza"), delle sedute degli Organi collegiali, e di qualunque altro organo collegiale previsto dai regolamenti vigenti.
2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale nella quale i componenti partecipano alla seduta a distanza. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2 Requisiti per le riunioni telematiche

1. Le adunanze devono svolgersi in video e audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
 - a. la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - b. l'identificazione di ciascuno di essi;
 - c. l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti a distanza adottati devono assicurare:
 - a. la riservatezza della seduta;
 - b. il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - c. la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;

- d. la contemporaneità delle decisioni;
- 3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (ad es. l'uso di cuffie).
- 4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

Art. 3 Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

3.1 Convocazione

- 1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, unicamente per posta elettronica, specificando che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione, a cura del Presidente/Coordinatore, a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite posta elettronica. Termini più brevi possono essere previsti solo nel caso di comprovate procedure d'urgenza.
- 2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza tramite piattaforma di cui i componenti l'organo garantiscano di fare uso esclusivo e protetto).
- 3. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, viene dato riscontro con conferma automatica di avvenuta consegna.

3.2 Svolgimento delle sedute

- 1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 2, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
- 2. Al termine dell'illustrazione di ogni punto il Presidente della riunione aprirà gli interventi: si potrà chiedere la parola attraverso la chat scrivendo: "PRENOTO INTERVENTO"; il Presidente darà la parola e ciascun intervento dovrà essere sintetico (2 minuti circa). Conclusi gli interventi, il Presidente aprirà la fase deliberativa.
- 3. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:
 - a. regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
 - b. partecipazione della maggioranza dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l'organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato, con comunicazione scritta adeguatamente motivata, la loro assenza;
 - c. raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale). La delibera dell'adunanza deve indicare quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.
 - d. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato, *ad esclusione degli scrutini dove è indispensabile la presenza di ciascun membro*, la riunione può comunque

svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.

e. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi e qualora non sia connesso un numero di utenti che rappresenti il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, il Presidente può stabilire l'organizzazione delle operazioni di voto tramite posta elettronica.

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a) b) c) d) e) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

Art. 4 Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, attraverso la somministrazione Google Moduli, salvo ricorrere ad altra modalità di voto più rapida, qualora l'organo collegiale ne individuasse l'opportunità.

2. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi, nel verbale della riunione a distanza devono essere indicati i nominativi dei componenti partecipanti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento. Per le riunioni del Collegio dei Docenti è sufficiente indicare i soli assenti.

3. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

Art. 5 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio, compatibilmente con le modalità di svolgimento della seduta a distanza, ai regolamenti di funzionamento dei singoli organi.

Art. 6 Trattamento dati personali

1. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia.

2. La registrazione integrale delle riunioni, qualora dovesse rivelarsi necessaria, è di esclusiva competenza della Scuola, titolare del trattamento dei dati in oggetto.

3. La registrazione deve garantire la riservatezza e il rispetto delle categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 (es: stato di salute) e dei dati giudiziari (dati relativi a condanne penali e reati) ai sensi dell'art. 10 del GDPR; pertanto il Presidente, in apertura di seduta, ne informa tutti i partecipanti, richiamando ad un comportamento consono, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

4. I partecipanti alla seduta hanno l'obbligo di utilizzare la massima riservatezza e discrezione su dati personali oggetto di discussione e delle informazioni di cui dovessero comunque venire a conoscenza e, per tale motivo, sono tenuti a:

- considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a terzi i dati personali e/o informazioni fornite in relazione alle riunioni degli organi collegiali;
- non diffondere o effettuare alcuna comunicazione a terzi riguardo ai dati personali o alle informazioni di cui i partecipanti verranno a conoscenza.

Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione dell'appartenenza agli Organi Collegiali e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto in data 21.12.2020 (del. 26/2020)